



**Comune di Azzano Mella
Provincia di Brescia**

**Regolamento per la disciplina
del canone di concessione
non ricognitorio**

Approvato con delibera del C.C. n° 27 del 01 agosto 2013

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE DI CONCESSIONE NON
RICOGNITORIO**

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Oggetto del Canone di Concessione non ricognitorio

Art. 3 Superficie soggetta a Canone di Concessione

Art. 4 Occupazioni non soggette a canone

Art. 5 Concessione

Art. 6 Soggetto obbligato al pagamento del Canone

Art. 7 Tariffa

Art. 8 Adeguamento del Canone

Art.9 Modalità di pagamento

Art.10 Accertamento del Canone

Art.11 Occupazioni abusive

Art.12 Riscossione coattiva

Art.13 Rinvio dinamico

Art.14 Disposizioni transitorie e finali

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate, riconosciuta ai Comuni dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'art. 27, commi 5, 7 e 8 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285.

Art. 2 Oggetto del Canone di Concessione non Ricognitorio

1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Azzano Mella, le cui tipologie sono specificate nell'Allegato "A" al presente Regolamento, sono soggette al canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette al canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune esercita la potestà autorizzata ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Codice della Strada e le occupazioni di aree private gravate di servitù di uso pubblico.

2. L'occupazione è considerata permanente quando ha carattere stabile ed è effettuata, anche con manufatti, per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a quanto previsto dalla concessione. Ai fini della determinazione del canone le frazioni superiori all'anno sono computate in modo proporzionale.

Sono occupazioni temporanee quelle di durata inferiore ad un anno effettuate anche con manufatti.

Le occupazioni effettuate senza il preventivo rilascio del relativo atto di concessione od in difformità di esso, ovvero oltre la scadenza del termine indicato in concessione, salvo le ipotesi di proroga o rinnovo nonché protratte dopo la revoca o la decadenza dalla concessione, sono considerate abusive.

3. Il canone concessorio non ricognitorio è riscosso in aggiunta al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) eventualmente dovuto per le occupazioni permanenti (ex art. 21 bis Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone).

Art. 3 Superficie soggetta a canone di concessione non ricognitorio.

1. La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati (mq) o in metri lineari (ml) con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro lineare. In caso di occupazione inferiore a mezzo metro lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro lineare.

2. Le occupazioni al di fuori della sede stradale sono comunque considerate, su tutto il territorio comunale, effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio.

Art. 4 Occupazioni non soggette a Canone

1. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al pagamento del canone non ricognitorio di cui all'art. 1.

2. Non sono assoggettate al canone le occupazioni esercitate nell'ambito di erogazione di servizi in favore esclusivo del Comune o alle reti che risultano di proprietà dell'ente, sia direttamente che attraverso società partecipate o concessionarie con obbligo di cessione gratuita delle reti.

3. Sono altresì esenti dal canone, le reti tecnologiche previste da eventuale normativa specifica.

Art. 5 Concessione

1. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente Regolamento, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate.

2. Il Comune può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 6 Soggetto obbligato al pagamento del Canone

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 7 Tariffa

1. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'allegato "A" al presente Regolamento e decorrono dal 1° gennaio 2013.

2. Le tariffe approvate con il presente Regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale e nel caso in cui non siano modificate si intendono confermate quelle approvate l'anno precedente.

Art. 8 Adeguamento ISTAT

Dopo il primo anno, il canone non ricognitorio sarà annualmente aggiornato in misura pari al (100%) della variazione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nel mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Art. 9 Modalità di Pagamento

1. Il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio, da parte del competente Ufficio, dell'atto di concessione mediante versamento in conto corrente postale, intestato al Comune o mediante versamento presso la tesoreria comunale, indicando, in entrambe le modalità, la causale "canone di concessione non ricognitorio per l'anno". Per l'anno 2013 il termine massimo per il pagamento del canone è fissato entro 30 giorni dal ricevimento dei bollettini di versamento.

2. L'Ufficio competente dell'atto di concessione è tenuto a darne comunicazione al servizio tributi, anche mediante collegamenti telematici. Entro lo stesso termine deve essere presentata apposita denuncia contenente gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del canone.

3. Per il primo anno di occupazione l'obbligo del pagamento del canone è limitato ai dodicesimi del canone corrispondenti ai mesi di occupazione, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione- contratto o dalla data di effettiva occupazione se diversa. I periodi di occupazione pari o superiore a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.

4. Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità, entro il 31 marzo dell'anno in corso.

Il soggetto gestore dell'entrata provvede entro un tempo utile al rispetto dei termini cui ai precedenti capoversi ad inviare al soggetto passivo del canone di concessione un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la tariffa corrispondente e l'importo complessivamente dovuto.

5. Nel caso di sanatoria di occupazione prive del prescritto atto di concessione di occupazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene rilasciato l'atto di concessione in sanatoria.

Art. 10 Accertamenti, sanzioni, interessi e rimborsi.

1. Il Comune controlla i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali e di calcolo. L'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire atti e documenti, nonché rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici in relazione all'oggetto imponibile, da restituire debitamente sottoscritti.

2. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone, il Comune invia al soggetto passivo un avviso di accertamento con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. Nella comunicazione sono indicati i termini e le modalità per la regolarizzazione dei versamenti.

La notifica dell'avviso è effettuata anche per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ritorno. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro cinque anni dal termine di cui doveva essere presentata denuncia, o dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.

3. Per l'omesso o parziale pagamento si applicano gli interessi moratori (regime di capitalizzazione semplice) calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica, a cura del soggetto gestore, la sanzione amministrativa pari a € 100,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000 (*), ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs n. 285/1992(**).

4. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di un anno dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione con decisione del competente giudice ordinario, passata in giudicato.

**267/2000 art. 7 bis 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari*

*** 285/1992 art. 20 comma 4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 125 a euro 500. comma 5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.*

Art. 11 Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, si applica un'indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del (100%).

2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

Art. 12 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva del canone è effettuata mediante sistema ingiuntivo di cui al R.D. n. 639/1910.
2. Sulle somme non versate o versate tardivamente si applicano gli interessi moratori calcolati al tasso legale di sconto con maturazione giorno per giorno.
3. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione coattiva dei canoni di concessione non ricognitori, tutte le attribuzioni relative alla riscossione anche coattiva, all'accertamento del canone e all'applicazione delle relative sanzioni spettano al concessionario dell'accertamento e della riscossione.
4. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

Art.13 Rinvio dinamico

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. Si applicano in quanto compatibili per le concessioni al presente regolamento:
 - le vigenti norme dei regolamenti comunali edilizi, di polizia urbana e di applicazione del C.o.s.a.p.;
 - il Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento;
 - la Legge 21 dicembre 1961, n. 1501 e s.m.i.;

Tutte le normative si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

Art. 14 Disposizioni transitorie e finali

1. Le concessioni permanenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono valide ed efficaci in quanto dotate di tutti i requisiti richiesti dalla vigente legislazione in materia di concessioni e non contengono prescrizioni contrastanti con essa.
2. Le concessioni che risultano prive, carenti o non conformi ai requisiti di cui al precedente comma devono essere regolarizzate mediante integrazioni delle concessioni in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme di cui al presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2013.